

**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA****N. 4 DEL 29/01/2020 PROT.**

**OGGETTO:** Modifica temporanea della disciplina sulla circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “ 8° Memorial Renato De Francesco” del 23 febbraio 2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il provvedimento n.1051 del 28/01/2020 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata “ 8° Memorial Renato de Francesco “ organizzata dalla Società Sportiva A.S.D. Sport Bike- Salice, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. CALCAGNILE Gregorio, per il giorno **per il 23 Febbraio 2020 dalle ore 07,00 alle ore 12,30**, con partenza ed arrivo S.P. 17 c/o Stazione di servizio Q8 Salice Salentino, Circonvallazione Veglie, S.P. 111, S.P. 255, Via Togliatti, Via P. Neruda, Via L. Roselli, Via G. Valente, Via A. Gramsci, Via De Castris, , totale Km. 15.

**VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa un tratto di strada urbane e provinciali, ricadenti in questo territorio : S.P. 17 c/o Stazione di servizio Q8 Salice Salentino, Circonvallazione Veglie, S.P. 111, S.P. 255, Via Togliatti, Via P. Neruda, Via L. Roselli, Via G. Valente, Via A. Gramsci, Via De Castris, , con partenza ed arrivo sulla S.P. 17 c/o Stazione di servizio Q8 Salice Salentino, i concorrenti saranno divisi in due gruppi con partenza di ogni gruppo a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro, l'intero percorso è di circa 15 Km.

**RITENUTO** di dovere disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 156 gennaio 2002, n. 9, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**RITENUTA** l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta manifestazione subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

**VISTO** l'art. 7 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 156 gennaio 2002, n. 9;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgv. 18 agosto 2000, n° 267

**ORDINA**

La sospensione temporanea della circolazione veicolare per **il giorno Domenica 23 Febbraio 2020 dalle**

**ore 07,00 alle ore 12,30**, per tutto il percorso interessato dalla competizione sopra indicata e precisamente : partenza ed arrivo S.P. 17 c/o Stazione di servizio Q8 Salice Salentino, Circonvallazione Veglie, S.P. 111, S.P. 255, Via Togliatti, Via P. Neruda, Via L. Roselli, Via G. Valente, Via A. Gramsci, Via De Castris, , totale Km. 15;

1. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito dell'ultimo concorrente.

2. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

3. Il divieto di sosta con rimozione, lungo il percorso urbano della gara ciclistica .

4. Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipare, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

#### **DISPONE**

- che gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgv 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
  - la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento, secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27/11/2002 n. 29;
  - l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
  - gli Organi di polizia predisposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.
- E' fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico nell'esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.

**Responsabile del Procedimento è l' Ispettore Capo di turno**

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

#### **DISPONE**

Altresì che la presente ordinanza:

- sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione

che saranno posti a cura ed a carico dell'organizzazione della gara ciclistica.

- Sia trasmessa alla:

- Polizia Locale,
- Al Comando Stazione Carabinieri – Salice Salentino
- Al Sig. GRASSO Marco- Presidente Pro-tempore dell'Associazione “Emergenza Salice Salentino Volontari di Protezione Civile” – Via C. Innocente, 84– Salice Salentino ,
- All'Associazione A.S.D. Sport Bike – Salice.
- Al 115 Vigili del Fuoco.
- Al 118 Emergenza Sanitaria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture da presentarsi entro 60 g.g. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del C.d.S. e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**f.to Carlo CICALA**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Reg. n. 105**

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 29/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 29/01/2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**f.to Carlo CICALA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 29/01/2020

---